

N. 01341/2010 REG.SEN.
N. 00631/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 631/2010 R.G. proposto da:

Cosmopol S.r.l., Securline Service S.r.l., Securline S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentate e difese dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via dei Mille n. 13 presso lo studio dell'avvocato D.Vitale;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove e Maria D'Elia, con domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia, 81, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale;

nei confronti di

Istituto di Vigilanza La Leonessa S.p.A., So.Ge.Si. S.r.l., Ecatech Group S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.

rappresentate e difese dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Melisurgo, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria provvisoria nota prot n.2010.0051203 del 21.1.2010 nella parte in cui il RTI ricorrente si è classificato al secondo posto risultando non aggiudicatario del II lotto della procedura aperta - indetta dalla Regione Campania - per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia, di fornitura, installazione e manutenzione di sistemi tecnologici di ausilio ai predetti servizi presso le sedi della Giunta Regionale della Campania di Napoli e di San Marco Evangelista, mentre è risultato aggiudicatario il RTI "Istituto di Vigilanza La Leonessa/SO.GE.SI/ECATECH"; dei verbali di gara; e di ogni altro atto connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania e della controinteressata, nonché il ricorso incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 – relatore il consigliere Paolo Corciulo - i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- le società Cosmopol s.r.l., Securline s.r.l. e Securline Service s.r.l. partecipavano in forma di associazione temporanea alla gara divisa in cinque lotti indetta dalla Regione Campania per l'affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, reception, custodia, fornitura, installazione e manutenzione di sistemi tecnologici di ausilio ai predetti servizi presso le sedi della Giunta regionale di Napoli e San Marco Evangelista;
- all'esito delle operazioni di gara, relativamente al II lotto, le predette società si classificavano al secondo posto della graduatoria provvisoria, alle spalle del RTI costituito da Istituto di Vigilanza La Leonessa, So.Ge.Si. s.r.l. ed Ecatech Group s.r.l.;
- avverso la graduatoria provvisoria proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale le tre richiamate società, chiedendone l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;
- lamentavano le ricorrenti la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato, essendo l'offerta di quest'ultimo stata presentata in violazione di quanto prescritto dall'art. 11, punto 5, lettera a) del disciplinare di gara, secondo cui l'offerta economica doveva essere "accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore", prescrizione contenuta

anche in calce al modello di offerta allegato al disciplinare di gara e sancita dall'art. 11, punto 8 del disciplinare a pena di esclusione; con un secondo profilo di doglianza si deduceva la violazione dell'art 8 del capitolato speciale d'appalto, avendo il raggruppamento controinteressato presentato un'offerta oraria di €10,48, oltre i.v.a., inferiore ai limiti tariffari stabiliti dalla contrattazione collettiva per le imprese di servizi integrativi/multiservizi a cui il capitolato medesimo faceva riferimento;

- si sono costituite in giudizio le società Istituto di Vigilanza La Leonessa, So.Ge.Si s.r.l. e Ecotech Group s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, proponendo anche ricorso incidentale volto ad ottenere l'annullamento della lex specialis di gara ove interpretata nel senso di prescrivere a pena di esclusione l'inserimento della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in accompagnamento all'offerta economica;

- si costituiva in giudizio la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;

- alla camera di consiglio del 24 febbraio 2010, ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione;

Considerato che:

- con riferimento alla questioni che pone la presente controversia riguardo alla regolarità formale dell'offerta della controinteressata – essendo la mancata osservanza dei limiti minimi tariffari questione

rilevante ai fini della congruità dell'offerta stessa – si evidenziano due problematiche di fondo; innanzitutto, quella relativa all'interpretazione da rendere all'espressione utilizzata nel disciplinare di gara a proposito dell'offerta che deve essere “accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore”, e quindi quella avente ad oggetto la legittimità in sé di siffatta prescrizione, ove intesa in senso conforme a quanto ritenuto dalla stazione appaltante, in quanto in questo modo si porrebbe in contrasto con il principio di cui all'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000, secondo cui la copia fotostatica del documento d'identità deve essere inserita “nel fascicolo” e quindi a prescindere dal numero di istanze e dichiarazioni sostitutive presentate e così anche dalla vicinanza fisica da queste;

- relativamente alla prima problematica, innanzitutto, non si pone alcuna questione in ordine al fatto che il mancato accompagnamento all'offerta della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore fosse stato sanzionato dalla legge di gara con l'esclusione, ciò emergendo agevolmente ed incontestabilmente dall'art. 11, ultimo comma del disciplinare;

- in tal senso, non sembra che la nozione di “accompagnamento” possa essere legittimamente intesa, nel senso fatto proprio dalle controinteressate, come possibile separazione fisica tra dichiarazione negoziale e fotocopia del documento; al riguardo, non intende affatto il Collegio discostarsi dal consolidato principio di economia

dei mezzi e di favor admissionis – cui è ispirata la stessa normativa generale in materia di semplificazione – che consente l'accompagnamento del documento fotocopiato del sottoscrittore a plurime sue dichiarazioni sostitutive; ma tale interpretazione non autorizza a ritenere che siffatta più attenuata "vicinitas" possa giungere addirittura ad una totale separazione fisica, perché così ritenendo si finirebbe con il privare il pur minimo formalismo richiesto dalla disciplina di cui al d.p.r. n. 445/2000 della sua funzione di riconducibilità della dichiarazione al suo autore, nonché di rilevazione della serietà ed attendibilità di quanto dichiarato;

- ritiene, pertanto, il Collegio che la separazione fisica determinata dall'inserimento in buste separate – seppur contenute nello stesso plico generale – della fotocopia del documento di identità e dell'offerta non consentiva in alcun modo di ritenere quest'ultima presentata in corretta applicazione del richiamato precetto del disciplinare;

- inoltre, la prescrizione del disciplinare oggetto di impugnazione, oltre a non contrastare con l'art. 38, non può considerarsi nemmeno irragionevole, né eccessivamente gravosa; da un lato l'importanza connessa alla presentazione dell'offerta economica, che rappresenta l'elemento centrale della gara, giustifica il maggiore impegno formale costituito dall'allegazione specifica e puntuale del documento di riconoscimento a garanzia di massima serietà; dall'altro, non appare per nulla impegnativo o defaticante per i concorrenti osservare la

chiara ed univoca regola fissata nella lex specialis mediante il semplice inserimento nella relativa busta della fotocopia del documento di identità di ciascun sottoscrittore;

- conclusivamente la prima censura appare fondata, con assorbimento della restante parte del ricorso, mentre va respinto il ricorso incidentale;
- le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Prima Sezione

- accoglie il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali sostenute da Cosmopol S.r.l., Securline Service S.r.l., Securline S.r.l., che si liquidano in complessivi €1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato come per legge; spese compensate nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Fabio Donadono, Presidente FF

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Corradini

IL PRESIDENTE

Carlo Dell'Olio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/3/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Paolo Corradini

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

Adel. 11 MAR 2010

presente è stato ricevuto copia conforme alla
le Disposizioni

Campania

a norma dell'art. 87 del regolamento di
procedura 17 agosto 1907, n. 642.

Il Coordinatore Amministrativo

Paolo Corradini